

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**CONVENZIONE-QUADRO TRIENNALE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, PER IL SUPPORTO SPECIALISTICO NELLE ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE, ALLA PIANIFICAZIONE E ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE RELATIVE AL RISCHIO SISMICO**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede dell'Agazia regionale di Protezione Civile, Viale Silvani, 6 - Bologna,

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2018, n. 1, recante "Codice della Protezione civile";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.15 marzo 1997, n.59";

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche del settore della difesa civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401";

VISTA la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agazia regionale di protezione civile";

VISTA la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale è stato approvato lo schema della presente convenzione-quadro tra l'Agazia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile e l'Università degli Studi di Parma, e richiamatene integralmente le relative premesse;

VISTA la deliberazione del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Parma di approvazione dello schema della presente convenzione;

TRA

l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile (in seguito indicata come Agenzia), rappresentata dal Direttore dott. Maurizio Mainetti, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani, n.6,

E

l'Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Parma (nel seguito indicata come Dipartimento), con sede legale in Parma, Via Università n. 12, P.IVA e C.F. 00308780345, rappresentata dal Rettore Prof. Paolo Andrei o suo Delegato,

SI CONVIENE E SI STIPULA

LA PRESENTE CONVENZIONE-QUADRO TRIENNALE

Art.1

(Finalità ed oggetto)

1. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile costituisce agenzia operativa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della L.R. 6/2004 e provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile a essa demandate dalla L.R. 1/2005.

2. La presente convenzione-quadro, di durata triennale, ha come obiettivo l'instaurazione di un rapporto di cooperazione e partnership, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali per la realizzazione di studi e ricerche, nel settore della protezione civile della sicurezza dei cittadini e della prevenzione del rischio sismico. Questo obiettivo sarà perseguito anche mediante l'attivazione di interventi e attività finalizzate sia al miglioramento delle capacità di monitoraggio degli effetti del terremoto, sia alla predisposizione di misure organizzative idonee ad assicurare il più efficace ed efficiente concorso alla pianificazione e gestione delle situazioni di crisi, individuando il Dipartimento quale struttura di supporto tecnico in ambedue i suddetti ambiti operativi.

3. La Regione e Dipartimento attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tale comune obiettivo.

4. L'Agenzia ritiene pertanto opportuno stipulare la presente convenzione-quadro con il Dipartimento per la realizzazione di attività di studio, ricerca e supporto scientifico riguardanti il rischio sismico sul territorio regionale ai fini di protezione civile, da articolare secondo una programmazione triennale predefinita relativa a tutte le attività che, per la loro intrinseca natura, richiedono uno sviluppo pluriennale, pur essendo articolate

in moduli annuali funzionali, e secondo un Programma Operativo Annuale (POA).

5. Le attività di cui al punto precedente saranno attuate dalla Regione per il tramite dell'Agazia e dal Dipartimento nel rispetto delle procedure interne previste dalle singole parti.

6. La Regione incarica l'Agazia di provvedere nell'ambito della propria autonomia alla gestione operativa nonché amministrativo-contabile della presente convenzione-quadro.

7. L'Agazia, annualmente sulla base delle disponibilità del proprio bilancio, determina le risorse disponibili per le attività da svolgere congiuntamente con il Dipartimento. Nell'ambito di tale quadro finanziario, l'Agazia e il Dipartimento concordano sul piano tecnico un programma operativo annuale (POA) per l'attuazione della presente convenzione-quadro. Il programma viene elaborato con le modalità illustrate al successivo art. 2 e approvato dal dirigente competente con proprio atto.

8. Gli ambiti di attività indicati nel prospetto in allegato "B" alla richiamata delibera della Giunta Regionale n\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ costituiscono il riferimento per i POA e sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione-quadro.

## Art. 2

### (Programma Operativo Annuale)

1. Il programma operativo annuale di attuazione della presente convenzione-quadro viene elaborato, anche per stralci secondo la seguente procedura:

a) Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione-quadro per la prima annualità e nell'imminenza della scadenza di ciascuna annualità per le successive, viene avviata una valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilità operative delle parti con riguardo a tutte le attività di cui all'art.1, comma 4;

b) la programmazione di massima di cui alla precedente lettera a) viene sottoposta a verifica di compatibilità con le risorse disponibili nel bilancio dell'Agazia, anche provenienti da specifici trasferimenti statali, e viene, quindi, congiuntamente definito il programma operativo annuale che non necessariamente deve contemplare tutte le tipologie di attività possibili;

c) all'attuazione del programma ed alla determinazione degli eventuali oneri, l'Agazia provvede, per quanto di competenza, con propri atti, da adottarsi secondo le vigenti disposizioni in materia.

2. Il programma operativo annuale contiene anche le modalità di attuazione, per l'anno di riferimento, delle singole tipologie di attività.

### Art. 3

(Comitato Tecnico a carattere temporaneo)

1. Alle attività istruttorie per l'elaborazione e la definizione del programma operativo annuale di cui al precedente art. 2 provvede un Comitato Tecnico a carattere temporaneo composto da tre rappresentanti indicati dall'Agenzia, un rappresentante del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, un rappresentante della Direzione cura della persona, salute e welfare, un rappresentante di una Azienda sanitaria locale e due rappresentanti indicati dal Dipartimento. Ai membri del Comitato non sono riconosciuti compensi. Alla costituzione del Comitato provvede il direttore dell'Agenzia con propria determinazione.

2. Alla scadenza di ciascuna annualità, il Comitato Tecnico provvede anche alla verifica dell'attività svolta e redige, al riguardo, uno specifico documento di valutazione congiunta del livello di conseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresì proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative del programma nonché agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari. Degli esiti della verifica di cui al presente comma si tiene conto in occasione della definizione dei successivi programmi annuali.

3. Per la prima annualità, considerato che il Comitato Tecnico non è stato ancora formalmente costituito, il programma operativo viene definito attraverso incontri tecnici tra le Parti.

### Art. 4

(Modalità di attuazione)

1. il Dipartimento realizzerà le attività programmate sulla base di linee concordate con l'Agenzia nell'ambito del POA.

2. il Dipartimento per quanto di propria competenza, individua nelle persone della Prof.ssa Beatrice Belletti, Prof. Daniele Ferretti e Prof. Antonio Montepara i responsabili tecnico-scientifici della presente convenzione, responsabili in solido dal punto di vista scientifico. Ai responsabili tecnico-scientifici spetterà il compito di organizzare, in accordo con il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Parma, l'impiego delle risorse umane e materiali che risulteranno necessarie per lo svolgimento delle attività previste.

3. Il Direttore dell'Agenzia individua il responsabile tecnico della presente convenzione nella persona del Dott. Ing. ....

4. Le attività istruttorie tecnico-amministrative sono in capo al personale dell'Agenzia che sarà individuato nel medesimo provvedimento di formalizzazione del Comitato Tecnico di cui all'art. 3.

5. Il Dipartimento, potrà avvalersi anche di soggetti terzi o di aziende specializzate per attività di supporto funzionali allo svolgimento delle attività previste nei POA. Il Dipartimento potrà promuovere assegni di ricerca e/o borse di studio sulle tematiche della convenzione.

#### Art. 5

(Responsabilità ed oneri a carico dell'Università di Parma)

1. Il Dipartimento è tenuta ad assolvere ai compiti definiti nel programma operativo annuale rispettando i termini temporali ivi previsti; eventuali ritardi vanno motivati per iscritto.

2. Il Dipartimento si impegna a svolgere le attività programmate con continuità per l'intero periodo concordato e a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

3. Il Comitato Tecnico di cui all'articolo 3 svolge gli adempimenti istruttori relativi alle incombenze previste dal presente articolo.

#### Art. 6

(Modalità di pagamento e disposizioni contabili)

1. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione-quadro l'Agenzia erogherà al Dipartimento un contributo a rimborso delle spese sostenute nelle modalità previste al comma 2.

Il contributo verrà determinato annualmente nell'ambito dei singoli POA approvati, secondo le disponibilità arretrate nei pertinenti capitoli del bilancio allo scopo istituiti.

L'oggetto del rimborso spese è strettamente connesso con l'attività istituzionale di ricerca svolta dal Dipartimento. Le somme erogate saranno utilizzate dal Dipartimento integralmente per le attività della presente convenzione.

Dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti della presente convenzione, non emerge - perché non sussiste fra le stesse - un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo bensì un rimborso spese per l'attività di interesse comune svolta dal Dipartimento che in quanto tale è da ritenersi fuori campo

applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR n.633/72 e s.m.i.

2. La somma relativa alle singole annualità verrà erogata, dall'Agenzia al Dipartimento con le seguenti modalità:

- al fine di consentire l'avvio delle attività, erogazione di un'anticipazione pari al 40% dell'importo complessivo delle risorse destinate nel programma operativo annuale, da disporre successivamente all'approvazione del programma medesimo ed a seguito della dichiarazione di inizio attività del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Parma;

- l'erogazione della somma rimanente a titolo di saldo, avverrà a seguito della presentazione delle attività svolte, degli elaborati prodotti e dei dati acquisiti nel corso dei progetti, (previa positiva valutazione espressa dal comitato tecnico ai sensi degli articoli 3 e 5 della convenzione-quadro) ed una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute con allegata relativa documentazione di spesa.

Le spese ammissibili a rimborso potranno essere solamente quelle direttamente imputabili allo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, ivi comprese le spese per l'eventuale attivazione di borse di studio o assegni di ricerca e per l'eventuale stampa di pubblicazioni.

#### Art. 7

##### (Utilizzazione dei dati)

1. L'Agenzia e il Dipartimento hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati delle ricerche oggetto della presente convenzione.

2. Nel caso di pubblicazione anche parziale, il si impegna ad informare l'Agenzia a menzionarla sempre come ente promotore, nonché a fornirle preventivamente copia della pubblicazione al fine di verificare l'insussistenza di elementi pregiudizievoli alla propria attività.

#### Art. 8

##### (Proprietà degli elaborati)

1. La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca è dell'Agenzia che potrà utilizzarli nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Parma si impegna a consegnare all'Agenzia per ciascun prodotto sviluppato il file sorgente in formato editabile.

## Art. 9

(Accesso a dati per lo svolgimento delle attività)

1. L'Agenzia nell'ambito di quanto previsto dalla presente convenzione, potrà mettere a disposizione dell'Università di Parma informazioni e dati tramite il proprio sistema informativo nel rispetto delle politiche di sicurezza della Regione Emilia-Romagna.

2. Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Parma si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni esclusivamente per quanto previsto in convenzione, a conservarli con la massima cura e riservatezza e a non renderli noti a terzi.

## Art.10

(Protezione dati personali)

1. Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Parma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei dati personali, di seguito denominato Codice, è designato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuato per conto dell'Agenzia regionale, Titolare del trattamento, nell'ambito delle attività svolte sempre per conto dell'Agenzia regionale in applicazione della presente convenzione e dei POA.

Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel Codice. I compiti sono di seguito riportati:

a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;

b) predisporre, qualora il trattamento comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del Codice e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del Codice e nei termini previsti dal medesimo Codice (art. 8, comma 1, art. 146, commi 1 e 2;

d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice che necessitino di riscontro scritto al Direttore dell'Agenzia regionale, per consentire allo stesso di dare riscontro

all'interessato nei termini stabiliti dal Codice (art. 8, comma 1, art. 146, commi 1 e 2;

e) fornire al Direttore dell'Agenzia regionale la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste;

f) individuare le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati personali e fornire alle stesse istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; l'incarico è conferito con modalità tali da poter associare ai nominativi delle persone incaricate i trattamenti che le stesse sono autorizzate ad effettuare;

g) consentire al Direttore dell'Agenzia regionale, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite invio di specifici report a cadenza annuale e/o a richiesta, contenenti a titolo esemplificativo le seguenti informazioni: adozione del Documento programmatico sulla Sicurezza (DPS); adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi; predisposizione dell'informativa di cui all'art. 13 del Codice (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell'informativa e raccolta della firma per presa visione).

#### Art. 11

(Durata, decorrenza e modalità di risoluzione della convenzione - disposizione transitoria -)

1. La presente convenzione-quadro ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione, ma vincola l'Agenzia in termini finanziari annualmente, nei limiti degli importi corrispondenti ai singoli POA approvati, secondo le disponibilità arretrate nei pertinenti capitoli del bilancio all'uopo istituiti.

2. L'Agenzia può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno trenta giorni da trasmettere alla PEC del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Parma, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese già sostenute e delle obbligazioni giuridiche contratte dal Dipartimento stesso, fino al ricevimento della nota di preavviso di risoluzione della convenzione.

3. Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Parma può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno trenta giorni da trasmettere alla PEC dell'Agenzia per provati inadempimenti degli impegni assunti da quest'ultima.

## Art. 12

(Controversie)

La presente convenzione è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia che dovesse insorgere nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento l'Agenzia e il Dipartimento eleggono come foro esclusivo competente quello di Bologna.

## Art. 13

(Copertura assicurativa)

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi del proprio personale strutturato impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

Qualora l'Università dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

L'Agenzia garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività, ai sensi della vigente normativa.

## Art. 14

(Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Le parti individuano i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008; ciò, al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello dell'Agenzia che, in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture dell'Agenzia e dell'Università, è esposto a rischi.

Al riguardo, le parti concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, con esclusione della sorveglianza sanitaria.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale dell'Agenzia, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 15

(Registrazione)

La registrazione della presente Convenzione è prevista, in caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 2 della Tariffa, parte I, che e verrà assolta a cura dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Imposta di bollo assolta con n.\_\_\_\_ contrassegni telematici da € 16,00 cadauno identificati dai codici\_\_\_\_\_ .

L'Università degli Studi di Parma

Il Rettore

Prof. Paolo Andrei

(firmato digitalmente)

Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione  
Civile

Il Direttore

Dott. Maurizio Mainetti

(firmato digitalmente)

\*\*\*\*\*